

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

L' **Università degli Studi di Genova**, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, C.F.00754150100, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico DELFINO, nato a Savona il 28/02/1972

E

Il **Ministero della cultura**, rappresentato dalla **Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali** con sede legale in Roma (RM), Via Milano 76, 00184, C.F. 97831180589 , indirizzo PEC mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it, cod. ATECO 8411, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Mario TURETTA, nato ad Alpignano (TO) IL 01/10/1958, d'ora in poi denominata "DG-ERIC",

singolarmente denominate anche "Parte", congiuntamente "Parti"

VISTO

- l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e s.m.i. in base al quale - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi - i soggetti individuati al c.1, lettera a), possono promuovere tirocini curriculari in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- l'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

CONSIDERATO CHE

- alla DG-ERIC, in seno al Ministero della cultura, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca ai sensi dell'art. 15 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura, e che, in particolare, ai sensi della sopra citata normativa, "e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero; f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;";
- per tirocinio curriculare, d'ora in poi "tirocinio", si intende il tirocinio finalizzato al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che dà diritto a crediti formativi; lo stesso è incluso nei piani di studio di Università o di Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsto all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi ma promosso da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato; i destinatari dell'iniziativa sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari, scuole di specializzazione o ai corsi di dottorato);
- per Soggetto ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del Ministero della cultura;
- al fine di consentire l'attuazione della presente Convenzione, l'Università mette a disposizione un Portale dedicato per l'accreditamento alla DG – ERIC e il successivo accreditamento, da parte di questa, delle strutture ospitanti.

Per tutto quanto visto e premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – oggetto

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti su proposta del soggetto promotore.

I progetti relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con l'Università, avranno come oggetto l'acquisizione di competenze strumentali al processo formativo accademico dei tirocinanti.

Art. 2 – caratteri del tirocinio

- 1 Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità.
- 2 Il tirocinio è regolamentato esclusivamente dalla presente Convenzione e dal relativo progetto formativo individuale: non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte dello stesso.
- 3 Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.
- 4 Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del D.M. 142/1998.
- 5 Dal computo della durata complessiva del Tirocinio sono esclusi periodi di astensione obbligatoria per maternità né di periodi di malattia o di grave impedimento – documentati dal tirocinante – che hanno reso impossibile lo svolgimento del Tirocinio.

Art. 2 – formalizzazione

1. Durante lo svolgimento del tirocinio presso il soggetto ospitante, l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un tutore indicato dal soggetto ospitante, responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale. Il tutore didattico svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Università, soggetto ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del progetto formativo individuale. Il tutore del soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo individuale.

2. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto – d'intesa tra soggetto promotore e soggetto ospitante – un progetto formativo individuale, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore didattico e, del tutore del soggetto ospitante;
- la descrizione del progetto;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata generale e dei tempi di presenza presso le sedi fisiche di svolgimento;
- le sedi (sedi operative, strutture fisiche, uffici, altre strutture) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

3. La DG – ERIC pubblicherà apposita Circolare per garantire l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 3 – doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- attenersi a quanto concordato con il tutor del Soggetto ospitante e adeguarsi al regolamento, alle norme e alle procedure in uso, ivi comprese quelle in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi tecnico-amministrativi, prodotti e ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 – garanzie assicurative e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente occorso dal tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. Ai sensi dell' art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008,, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante. A questo proposito, il soggetto promotore e il soggetto ospitante stabiliscono che:
 - a) con riferimento all'art. 37 del suindicato decreto, il soggetto promotore si fa carico della "formazione generale" sulla sicurezza, così come definita dagli Accordi Stato Regioni n.221/CSR del 2011 e 128/CSR attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti dell'apposito corso con rilascio dell'attestazione finale. Il soggetto ospitante si impegna ad erogare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli stessi saranno esposti, tenendo conto della formazione eventualmente già effettuata.
 - b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art.36 (Informazione ai lavoratori) e all'art 41 (Sorveglianza sanitaria), nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.

Art. 5 – trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

- Per il soggetto ospitante: Titolare del trattamento è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui rivolgersi consultando apposita pagina dei contatti. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail PEO rpd@cultura.gov.it, PEC rpd@mailcert.beniculturali.it | telefono: 06.67232494 | Via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).
- Per l'Università: Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Genova, con sede in via Balbi n.5, cap 16126 – Genova (GE), rappresentata legalmente dal Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati è la società Liguria Digitale Spa, nominata con DR 2407 del 13 maggio 2022, contattabile all'indirizzo mail dpo@unige.it, PEC protocollo@pec.liguriadigitale.it

Le Parti forniscono agli interessati le comunicazioni di propria spettanza, in base alla normativa vigente, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione. Nello specifico, l'Università ha predisposto specifiche informative accessibili dall'indirizzo <https://unige.it/ateneo/privacy>

Art. 6 – durata, rinnovo e recesso

1. La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.
2. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R ovvero mediante PEC. Il recesso ha effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla

data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale, lo scioglimento consensuale o la naturale scadenza non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In ogni caso è assicurato lo svolgimento dei tirocini già avviati, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 7 – normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Art. 8 – responsabili dell'attuazione e referenti delle Parti

La responsabilità dell'attuazione della presente Convenzione è affidata:

- per l'Università a: Dott.ssa Maria Loreta Piras, Dirigente dell'Area orientamento, tutorato e career service. Referente per gestione delle procedure di attivazione dei tirocini è la Dott.ssa Paola Pugliese, Capo Settore Tirocini

- per la DG ERIC a: Dott. Marco Puzoni, Dirigente del Servizio I – *Ufficio Studi* della DG-ERIC che si potrà avvalere – come referente – della Dott.ssa Elisabetta Borgia, Responsabile dell'Ufficio Educazione, Formazione e Ricerca; Referente per la gestione dell'account della DG-ERIC sul portale placement dell'Università di Genova è la Dott.ssa Silvia Rossi, Funzionario amministrativo del Servizio I-*Ufficio Studi*.

Art. 9 – dichiarazione delle parti e del Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 10 – accordi precedenti

In riferimento alla materia d'oggetto, la presente Convenzione integra e/o sostituisce tutti gli accordi precedenti ancora in essere tra le Parti.

Art. 11 – registrazione e bollo

La presente Convenzione viene redatta in unico originale in formato digitale. Sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR del 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico del richiedente. È esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. del 30 dicembre 2021, n. 234.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della L. del 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.

Firmatario del Soggetto Promotore: Prof. Federico DELFINO – Rettore

Firmatario per i Soggetti Ospitanti: Dott. Mario TURETTA – Direttore Generale DG ERIC